



# *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale**

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146 del Codice della Strada, che disciplina le violazioni della segnaletica stradale;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 146 del Codice della Strada;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014 n. 72 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3117, in data 14 gennaio 1994, con il quale è stato approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato "FTR- documentatore fotografico di infrazione", della società Eltraff s.r.l., con sede in Via Tasso, 46-Concorezzo (MI);

VISTO il decreto dirigenziale n. 1129, in data 18 marzo 2004, con il quale è stata confermata l'approvazione del documentatore fotografico denominato "FTR- documentatore fotografico di infrazione", ed estesa anche per un utilizzo in automatico, senza la presenza dell'organo di polizia;

VISTO il decreto dirigenziale n. 47906, in data 21 maggio 2007, con il quale è stata estesa l'approvazione del sistema di rilevamento delle infrazioni al semaforo rosso denominato "FTR documentatore fotografico di infrazione" ad una versione con flash modello "MECABLITZ 20C2";

VISTO il decreto dirigenziale n. 58640, in data 19 giugno 2007, con il quale è stata estesa l'approvazione del sistema di rilevamento delle infrazioni al semaforo rosso denominato "FTR documentatore fotografico di infrazione" ad una versione con fotocamera FT1 S7;

VISTO il decreto dirigenziale n. 4084, in data 1° agosto 2011, con il quale la società Eltraff s.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "FTR- documentatore fotografico di infrazione" ad una versione denominata "FTRD" con fotocamera digitale "FT1D" in luogo della fotocamera analogica FT1 S7 oramai obsoleta;

VISTO il decreto dirigenziale n. 5914, in data 17 dicembre 2014, con il quale la società Eltraff s.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "FTRD" ad una versione con nuova fotocamera digitale FT1D e con l'aggiornamento del p.c. e del software dedicato all'interfaccia utente;

VISTA la nota, in data 15 settembre 2020, con la quale la società Eltraff S.r.l. ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "FTRD", ad una versione che si caratterizza per l'adozione di un nuovo dispositivo fotografico digitale FT1D+, in sostituzione del precedente FT1D, avente un sistema di ripresa con sensore CMOS in luogo del precedente sensore CCD e un'unità di controllo e memorizzazione con PC integrato FTPCV4 in sostituzione del precedente HP-10E002SL, e per l'aggiornamento del software dedicato all'interfaccia utente;

CONSIDERATO che la società proponente ha dichiarato e documentato che la sostituzione della fotocamera e l'aggiornamento dei componenti descritti non compromettono o modificano il corretto funzionamento del dispositivo "FTRD";

## **D E C R E T A**

### *Articolo 1 (Approvazione)*

1. L'approvazione del dispositivo per il rilevamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa denominato "**FTRD**", della società Eltraff S.r.l., con sede in Via T. Tasso, 46-Concorezzo (MI), è estesa ad una versione che si caratterizza per l'adozione di un nuovo dispositivo fotografico digitale FT1D+, in sostituzione del precedente FT1D, avente un sistema di ripresa con sensore CMOS in luogo del precedente sensore CCD e un'unità di controllo e memorizzazione con PC integrato FTPCV4 in sostituzione del precedente HP-10E002SL, e per l'aggiornamento del software dedicato all'interfaccia utente.

2. Rimangono invariate le prescrizioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.D. n. 1129 del 18 marzo 2004.

*Articolo 2*  
*(Installazione ed esercizio)*

1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi "FTRD", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno corrispondere a quanto indicato nel manuale "FTRD - Documentatore di infrazioni semaforiche Manuale d'uso e manutenzione" (codifica FRD-MU, versione 03, revisione 01) emesso in data 15 settembre 2020 e conforme alla copia depositata presso questo Ministero, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.
2. I dispositivi "FTRD" dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel manuale del dispositivo di cui al comma 1.
3. L'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa può essere effettuato a condizione che la segnaletica orizzontale nella zona di attestamento sia eseguita in conformità al Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e correttamente mantenuta.

*Articolo 3*  
*(Produzione e commercializzazione)*

1. I dispositivi "FTRD", che saranno prodotti e distribuiti in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 1129 del 18 marzo 2004, del decreto n. 47906 del 21 maggio 2007, del decreto dirigenziale n. 58640 del 19 giugno 2007 del decreto n. 4084 del 1° agosto 2011, del decreto n. 5914 del 17 dicembre 2014 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
2. I dispositivi "FTRD", che saranno prodotti e distribuiti in base alla presente approvazione, dovranno essere commercializzati unitamente al manuale "FTRD - Documentatore di infrazioni semaforiche Manuale d'uso e manutenzione" (codifica FRD-MU, versione 03, revisione 01) emesso in data 15 settembre 2020 e conforme alla copia depositata presso questo Ministero, che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo "FTRD" in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Pasquale D'Anzi)